



CIRCOLARE

Direttore Generale della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma

Soprintendenti Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Soprintendente Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo

Direttore Generale Musei

Direttori Regionali Musei

Direttori dei Parchi Archeologici

E p.c. a

Segretario Generale del MiC

Direttore Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale

Direttore Generale dell'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale – Digital Library

Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Oggetto:

Concessione di ricerche e scavi archeologici – D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, Artt. 88-89. Atto di indirizzo in materia di concessioni di scavo, indagini non invasive e consegna della documentazione

In attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti dall'art. 16, comma 2, lett. e), del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, questa Direzione Generale aggiorna e sintetizza le procedure connesse al rilascio delle concessioni di ricerche e scavi archeologici di cui agli artt. 88-89 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, mediante il riordino delle direttive impartite con le precedenti circolari in materia, nn. 4, 7, 30 del 2019 e 21 del 2020.

Questa Direzione Generale ritiene pertanto necessario fornire indicazioni aggiornate circa il regime delle concessioni e i soggetti coinvolti nel procedimento, la presentazione delle istanze di concessione per indagini di scavo e per indagini a carattere non invasivo, i tempi e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di diffusione e divulgazione dei dati delle ricerche, nonché circa la consegna finale della documentazione, da distinguere tra quella per il *Geoportale Nazionale per l'Archeologia* e quella per le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e i Parchi Archeologici.

I. REGIME DELLE CONCESSIONI E SOGGETTI ATTI A EFFETTUARE RICERCHE IN REGIME DI CONCESSIONE

Questa Direzione Generale ribadisce che qualsiasi ricerca archeologica condotta da soggetti pubblici o privati, effettuata ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42/2004, è soggetta alla procedura di cui all'art. 89 dello stesso decreto, così come ribadito dalla L. 29 aprile 2015, n. 57 (ratifica della *Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico*, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992). Tale procedura, ai sensi del sopracitato art. 16 del D.P.C.M. 169/2019, comma 2, lett. e), prevede che il rilascio della concessione sia in capo alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che recepisce le necessarie valutazioni espresse in fase istruttoria dagli Uffici periferici competenti per territorio, a seguito di istanza pervenuta da parte di soggetti pubblici o privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

È appena il caso di rammentare che a fini di scavo di ricerca è esclusa la possibilità di ricorrere a forme procedurali diverse dalla concessione, in ottemperanza ai principi contenuti dal comma 1 dell'art. 3 della Convenzione de La Valletta, e come già previsto dalla Circolare n. 3 del 2011 dell'allora Direzione Generale per le Antichità, tuttora vigente, che attribuisce alla sola Direzione Generale la possibilità di stipulare atti contrattuali sostitutivi di provvedimenti, lasciando alla potestà residuale delle Soprintendenze il coinvolgimento di personale universitario o di altri terzi culturalmente qualificati, per la collaborazione finalizzata ad accertamenti preliminari, anche non programmati e dovuti a esigenze improvvise o scoperte fortuite, purché tali attività siano svolte sotto la diretta responsabilità della Soprintendenza/Parco Archeologico.

I destinatari delle istanze in argomento sono: le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e, ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 4, del DPCM 169/2019 e dell'art. 4 comma 3 del D.M. 9 aprile 2016, come ribadito dall'art. 43, commi 5 e 6, del DPCM 169/2019, la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, per il territorio di sua competenza e i Parchi Archeologici dotati di autonomia speciale di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.C.M. 169/2019.

Tramite ulteriore richiamo ai principi della Convenzione de La Valletta, questa Direzione Generale ribadisce che l'attività di ricerca deve essere praticata solo da soggetti qualificati e con adeguata specializzazione, compresi laureati e studenti universitari in discipline archeologiche o affini (geoarcheologia, archeozoologia, paleontologia, paleobotanica, antropologia fisica, etc.).

Sulla partecipazione di soggetti diversi (appassionati, dilettanti, volontari), anche con la formula dei tirocini formativi/alternanza scuola lavoro e della *Summer School*, le Soprintendenze e i Parchi Archeologici vigilano, avendo cura di verificare che gli stessi siano indirizzati a svolgere mansioni di supporto alle indagini. Le Soprintendenze/Parchi Archeologici accolgono le istanze relative a interventi realizzati con le modalità della *Summer School* solo dopo aver verificato che i proventi delle quote di partecipazione servano esclusivamente a coprire le spese vive connesse alle campagne di ricerche.

È opportuno infine sottolineare che il direttore di scavo non può essere contemporaneamente titolare di più di tre concessioni di scavo sul territorio nazionale.

II. COMPETENZE, DURATA DELLE CONCESSIONI E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Ai sensi della normativa vigente, il procedimento per il rilascio delle concessioni di scavi e ricerche si compone della fase di valutazione dell'istanza e della documentazione a essa allegata da parte degli Uffici periferici competenti e della loro successiva trasmissione a questa Direzione Generale, che procede al rilascio o al diniego con apposito decreto.

Le concessioni hanno una durata minima di 12 mesi e un termine massimo di 36 mesi, fatta salva la possibilità di rinnovo, e la loro validità decorre dalla data del loro rilascio.

Si configurano come rinnovi le concessioni richieste da uno stesso soggetto per un sito nel quale abbia già condotto ricerche, anche nel caso in cui vi sia stata un'interruzione nel corso dell'annualità direttamente precedente.

Le istanze possono pervenire in qualsiasi momento dell'anno e, in ottemperanza all'art. 2 della L. 241/1990 e alle disposizioni attuative del D.P.C.M. 271/2010, il rilascio della concessione di scavo si conclude **entro il novantesimo giorno** dall'acquisizione dell'istanza da parte dell'Ufficio periferico competente, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere integrazioni. Il Concessionario, pertanto, presenta l'istanza con congruo anticipo rispetto al periodo stabilito per le indagini.

Onde consentire un'agevole organizzazione del lavoro di questa Direzione Generale e il rispetto dei tempi sopra citati, codesti Uffici devono trasmettere la documentazione pervenuta, verificata e comprensiva del necessario parere di competenza, **entro il quarantacinquesimo giorno dalla sua ricezione**, inviando per conoscenza anche al Richiedente.

Il rilascio della concessione da parte di questa Direzione Generale è subordinato alla verifica che la documentazione pervenuta sia completa di tutto quanto previsto all'**Allegato 1** alla presente circolare e, in caso di rinnovi, anche alla verifica dell'ottemperanza da parte del Concessionario di tutte le indicazioni fornite dalla Soprintendenza/Parco Archeologico competente, ivi compresi il restauro dei materiali mobili e delle strutture, nonché l'avvenuta consegna della documentazione di cui al successivo paragrafo VII.

Laddove l'area di scavo interessata dalle indagini ricada nelle competenze di un Istituto afferente a una Direzione Regionale Musei, questa Direzione Generale provvede a trasmettere al suddetto Istituto il decreto di concessione al momento del suo rilascio. Il Concessionario informa con un preavviso di almeno 15 giorni la Soprintendenza/Parco Archeologico competente dell'inizio delle indagini e, nel caso in cui l'area di scavo ricada nelle competenze di una Direzione Regionale Musei, indirizza specifica comunicazione anche all'Istituto titolare di tali competenze.

III. RESPONSABILE DELLE CONCESSIONI E ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI PROCEDIMENTI E DEI SITI OGGETTO D'INDAGINE

Al fine di assicurare maggiore uniformità, speditezza ed efficienza alla verifica delle istanze, al controllo della documentazione e al rilascio delle concessioni, si ribadisce agli Uffici in indirizzo la necessità di nominare un Funzionario <u>responsabile per le concessioni</u> (ferme restando le competenze dei Funzionari responsabili per i diversi ambiti territoriali).

Si fornisce a codesti Uffici un modulo in formato .xls scaricabile dalla sezione dedicata alle concessioni di scavo del sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia http://www.ic_archeo.beniculturali.it, utile, se del caso, ai fini di rendicontazione interna dello stato di avanzamento delle istruttorie.

IV. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE

IV.a. CONCESSIONI DI SCAVO (ALLEGATO 1)

I Richiedenti utilizzano <u>esclusivamente</u> la modulistica predisposta dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, aggiornata a far data dalla pubblicazione della presente Circolare e scaricabile dalla

sezione dedicata alle concessioni di scavo del sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia http://www.ic_archeo.beniculturali.it. Nessun altro formato eventualmente predisposto e reso disponibile dalla Soprintendenza/Parco Archeologico può essere usato. Le istanze presentate secondo la modulistica scaricabile in precedenza dallo stesso sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia saranno accettate solo se acquisite dai suddetti Uffici prima della data di pubblicazione della presente Circolare.

L'elenco della documentazione necessaria alla presentazione delle istanze è contenuto nell'**Allegato 1** alla presente Circolare, comprensivo di istruzioni per la compilazione.

Le istanze pervenute incomplete o difformi sono considerate irricevibili.

Le Soprintendenze/Parchi Archeologici valutano puntualmente la validità e l'adeguatezza della documentazione presentata e, laddove essa risulti incompleta, richiedono integrazioni (mettendone a conoscenza anche questa Direzione).

Specificamente, il Funzionario competente per territorio verifica:

- che gli obiettivi della ricerca siano adeguati e coerenti con le esigenze di accrescere la conoscenza sui relativi comparti territoriali, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio archeologico, e che i soggetti pubblici o privati incaricati possiedano le competenze necessarie a effettuare le indagini e a provvedere alla conservazione e al restauro delle emergenze portate alla luce;
- in caso di rinnovo, che il Richiedente la concessione abbia ottemperato a tutte le prescrizioni relative alla copertura/messa in sicurezza del cantiere di scavo nell'anno precedente e al restauro delle strutture e dei reperti mobili, verificandone l'ottemperanza tramite foto attestanti lo stato di copertura e conservazione dei saggi, acquisite dal Funzionario responsabile per l'area nei mesi successivi alla conclusione dello scavo, da allegare alla Scheda parere trasmessa a questa Direzione Generale;
- che gli spazi adibiti alla conservazione dei reperti mobili indicati nell'istanza siano adeguati e forniti delle opportune misure di sicurezza;

il Funzionario competente per territorio verifica altresì:

- che le istanze inviate a far data dalla pubblicazione di questa Circolare siano presentate utilizzando la modulistica aggiornata;
- che l'inquadramento catastale dell'area per cui si richiede la concessione corrisponda a quanto riportato nello stralcio catastale e sia il medesimo per tutti i documenti allegati;
- l'effettiva titolarità del regime giuridico di proprietà delle particelle per le quali è richiesta la concessione, eventualmente tramite verifiche catastali;
- che le polizze assicurative siano valide al momento della presentazione dell'istanza, richiedendo formale attestazione di rinnovo in caso di loro scadenza precedente all'inizio della campagna di scavo o, per le concessioni pluriennali, per ogni anno previsto dalla concessione;
- che la polizza assicurativa copra i rischi specifici connessi alle attività di scavo e sia debitamente firmata anche dal contraente;
- che alla polizza sia sempre allegata la quietanza di pagamento;
- che il piano economico sia adeguato alle caratteristiche del programma di scavo e che le somme previste per la messa in sicurezza o ricopertura dell'area e il restauro di strutture e materiali mobili corrispondano in entrambi i casi almeno al 15% del totale stanziato;

- che per istanze relative ad aree di proprietà di privati, vi sia esplicita rinuncia al premio di rinvenimento di cui all'art. 92 del D.Lgs. 42/2004, in mancanza della quale il Concessionario garantisce di farsi carico pagando direttamente al proprietario la somma da calcolarsi sulla base di conteggi elaborati dalla Soprintendenza/Parco Archeologico competente, anche tramite l'attivazione di una polizza fideiussoria o altro strumento consimile; si fa presente che in ogni caso l'Amministrazione deve essere tenuta indenne dalla corresponsione del premio di rinvenimento; nel caso in cui l'istanza di concessione interessi aree di proprietà di enti pubblici ma affidate in gestione ad altri enti o a soggetti diversi quali associazioni, *onlus*, ecc., il Richiedente ha comunque cura di far compilare la relativa dichiarazione sia al proprietario che al gestore;
- che non vi siano motivi di esclusione legati al Richiedente la concessione e che il curriculum del direttore di scavo sia adeguato agli obiettivi della ricerca;

Il Funzionario competente per territorio, di concerto con il Funzionario responsabile per le concessioni, provvede inoltre alla compilazione della *Scheda parere*, anch'essa scaricabile dalla sezione dedicata alle concessioni di scavo del sito *web* dell'Istituto Centrale per l'Archeologia http://www.ic_archeo.beniculturali.it, avendo cura di verificare la corrispondenza dei dati riportati con quelli presenti nell'istanza e motivando dettagliatamente il proprio parere, commisurandone le motivazioni anche all'adeguatezza del programma della ricerca, del piano economico e del programma dei restauri/messa in sicurezza.

Nella nota di trasmissione formale delle istanze dalle Soprintendenze/Parchi Archeologici a questa Direzione Generale, deve essere evidenziato il numero di protocollo di uscita del Richiedente o la data del suo invio. La trasmissione avviene <u>esclusivamente tramite PEC</u> all'indirizzo <u>mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it</u>.

IV.b. INDAGINI NON INVASIVE (ALLEGATO 1)

Considerato che le indagini non invasive rientrano a pieno titolo nelle "ricerche archeologiche e…opere dirette al ritrovamento di beni culturali", ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42/2004, pur restando ferma la competenza di questa Direzione Generale sul loro affidamento a soggetti estranei all'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 16, c. 2, lett. e), del D.P.C.M. 169/2019, ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, le Soprintendenze/Parchi Archeologici competenti per territorio sono delegati al rilascio della relativa concessione, non necessaria nel caso in cui le indagini in oggetto rientrino in un più ampio programma di ricerche per le quali è previsto il ricorso alla procedura di cui al paragrafo precedente.

Ai fini del rilascio della concessione all'esecuzione delle indagini non invasive, il Richiedente presenta istanza <u>esclusivamente</u> alla Soprintendenza/Parco Archeologico competente per territorio.

Al fine di chiarire le fattispecie per le quali si ritiene valida tale concessione, rientrano nel novero delle indagini non invasive le **ricognizioni di superficie**, le **indagini geofisiche** e quelle realizzate **tramite strumentazione**, le **riprese da drone**, il **rilievo indiretto** tramite stazione totale/*laser scanner*.

Non rientrano nel novero delle indagini non invasive i carotaggi realizzati a scopi di ricerca, per i quali è invece necessario presentare richiesta, secondo la procedura di cui al paragrafo precedente.

Per la presentazione delle istanze non è previsto alcun termine nell'arco dell'anno solare. Al fine di omologare e semplificare la procedura di presentazione, valutazione e trasmissione delle istanze e il

rilascio/diniego della concessione, le istanze sono presentate tramite la modulistica appositamente predisposta dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, scaricabile dalla sezione dedicata alle concessioni di scavo del sito web dell'Istituto http://www.ic_archeo.beniculturali.it, che sostituisce tutti i formati eventualmente predisposti e resi disponibili dalle Soprintendenze/Parchi Archeologici, secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni di cui all'Allegato 1 alla presente Circolare. Nessun altro formato eventualmente predisposto e reso disponibile dalla Soprintendenza/Parco Archeologico può essere usato

Il procedimento di rilascio della concessione per le indagini non invasive si conclude entro il novantesimo giorno dall'acquisizione dell'istanza da parte della Soprintendenza/Parco Archeologico, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere integrazioni. Il Richiedente deve pertanto presentare l'istanza con congruo anticipo rispetto al periodo previsto per le indagini. L'atto di concessione è inviato per conoscenza anche a questa Direzione Generale, in considerazione dei successivi adempimenti di cui al **paragrafo VIIb**.

La concessione per le indagini non invasive ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data del suo rilascio, fermo restando che il Richiedente è tenuto a informare con un preavviso di almeno 15 giorni la Soprintendenza/Parco Archeologico competente dell'inizio delle indagini e, nel caso in cui l'area di scavo ricada nelle competenze di una Direzione Regionale Musei, a indirizzare specifica comunicazione anche all'Istituto titolare di tali competenze.

In caso di indagini non invasive in contesti difficilmente accessibili (cavità sotterranee, miniere, aree subacquee) il Richiedente comunica altresì alla Soprintendenza/Parco Archeologico competente tutte le indicazioni necessarie a facilitare lo svolgimento di sopralluoghi ispettivi.

V. ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO E DELLE SOPRINTENDENZE/PARCHI ARCHEOLOGICI

Il Concessionario è tenuto a:

- effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la corretta conservazione e la protezione delle strutture e dei materiali venuti alla luce nel corso delle attività di ricerca e tutti gli interventi definitivi di consolidamento e restauro, come concordato con la Soprintendenza/Parco Archeologico competente;
- garantire la conservazione dei materiali mobili rinvenuti nel corso della campagna di scavo/indagini non invasive in locali con adeguate misure di sicurezza, il cui accesso è consentito in ogni momento ai Funzionari competenti per territorio;
- al termine della campagna di scavo, provvedere alla adeguata protezione e ricopertura delle aree indagate, secondo quanto concordato con la Soprintendenza/Parco Archeologico.

Le Soprintendenze/Parchi Archeologici sono tenute a:

- verificare l'ottemperanza alla normativa vigente da parte del Concessionario nel corso delle campagne di ricerca, il rispetto dei termini della concessione, vigilando anche sull'ottemperanza della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008), e a effettuare sopralluoghi periodici;
- al termine delle campagne di ricerca, verificare le condizioni in cui sono state lasciate le aree di scavo e le emergenze eventualmente portate alla luce e le condizioni di conservazione e protezione dei materiali mobili.

Si sottolinea che la mancata ottemperanza delle prescrizioni di chiusura e protezione dell'area di scavo e di conservazione, consolidamento e primo restauro dei materiali mobili, così come la mancata

ottemperanza delle prescrizioni relative alla consegna della documentazione, possono essere considerate ostativi al rinnovo della concessione stessa.

VI. INDICAZIONI RELATIVE AI MATERIALI DA SCAVO E DA INDAGINI NON INVASIVE: DEPOSITO TEMPORANEO, SPOSTAMENTO TEMPORANEO E AUTORIZZAZIONI ALL'USCITA TEMPORANEA ALL'ESTERO

Al termine della campagna di scavo/indagini non invasive, il Concessionario consegna il materiale rinvenuto alla Soprintendenza/Parco Archeologico competente. Nel caso in cui il Concessionario intenda richiederne il deposito temporaneo a fini di ricovero presso musei ed Enti locali, così come previsto dal punto n. 2 della Circolare n. 10 del 27 luglio 2011 dell'allora Direzione Generale per le Antichità, le Soprintendenze, e per analogia i Parchi Archeologici, sono delegati al rilascio della relativa autorizzazione.

Nel caso in cui non ricorrano le suddette condizioni, qualora venga richiesta dal Concessionario la custodia temporanea del materiale rinvenuto per motivi di studio, analisi, restauro e pubblicazione presso una sede che ne garantisca la sicurezza e l'adeguata conservazione, trattandosi di trasferimenti di natura e carattere provvisori, le Soprintendenze/Parchi Archeologici autorizzano all'interno del territorio nazionale lo spostamento ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004, previa redazione di regolare verbale di consegna nel quale siano stabiliti la durata e le condizioni del trasporto e del luogo di conservazione, da trasmettere anche a questa Direzione Generale, alla Soprintendenza/Parco Archeologico competente per il territorio in cui è ubicato il deposito (se diverso dal territorio di competenza della Soprintendenza/Parco Archeologico autorizzante) al fine di consentire controlli e ispezioni e al Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale competente per territorio.

Resta ferma la competenza esclusiva in capo a questa Direzione Generale in materia di rilascio dell'autorizzazione all'uscita temporanea all'estero per analisi, indagini o interventi di conservazione ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per i materiali di competenza delle Soprintendenze, mentre i Parchi Archeologici, in analogia con quanto disposto dalla Circolare n. 3 del 19 gennaio 2017, emanata congiuntamente da questa Direzione Generale e dalla Direzione Generale Musei, provvedono direttamente, previo parere vincolante della competente Direzione Generale Musei.

VII. CONFERIMENTO DEI DATI AL GEOPORTALE NAZIONALE PER L'ARCHEOLOGIA (GNA) E FORMATI DI CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di condividere i dati con gli Enti preposti alla pianificazione e alla gestione territoriale, con le Università e gli Istituti di ricerca e con i professionisti che operano sul patrimonio archeologico, l'Istituto Centrale per l'Archeologia, di concerto con il Servizio II, intende rilasciare *on line* il *Geoportale Nazionale per l'Archeologia* (GNA), piattaforma digitale per la raccolta, la conservazione e la condivisione dei dati scaturiti dall'attività di tutela del patrimonio archeologico, in ottemperanza all'art. 50 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii.

Il GNA raccoglie, all'interno di una sezione dedicata, i dati relativi alle attività svolte da Università ed Enti di ricerca in regime di concessione (scavi e indagini non invasive) restituendo, in formato aperto, l'anagrafica minima delle singole indagini. È facoltà del direttore di scavo, mediante specifica del tipo di licenza da conferire ai dati (come previsto all'interno del modulo "metadati" – si veda l'**Allegato 2 alla presente Circolare**), rendere fruibile ad accesso aperto agli utenti anche la relazione scientifica e la planimetria di fine scavo.

Il GNA raccoglie altresì i dati relativi alle attività condotte a scopi di ricerca dagli Uffici del MiC, che sono tenuti agli stessi adempimenti di cui ai paragrafi seguenti. Ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito dell'ICA al seguente link http://www.ic archeo.beniculturali.it/it/222/il-geoportale-nazionale-per-l-archeologia-gna.

VII.a. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE DI FINE SCAVO (ALLEGATO 2)

Precedentemente alla presentazione dell'istanza di concessione per l'anno successivo, ovvero, in caso di ultima campagna di scavo, non oltre **90 giorn**i dalla conclusione delle indagini sul campo, <u>il direttore di scavo trasmette all'ufficio periferico</u> competente per territorio, <u>attenendosi scrupolosamente alle specifiche tecniche di cui all'**Allegato 2** alla presente Circolare, la seguente documentazione:</u>

- **A.** abstract della relazione scientifica in italiano e in inglese;
- **B.** relazione scientifica;
- C. riprese fotografiche dell'area di scavo;
- **D.** posizionamento topografico dell'area d'indagine nell'anno di riferimento;
- E. pianta di fine scavo comprendente tutti i saggi indagati nell'anno di riferimento;
- F. metadati descrittivi dell'indagine.

La documentazione di cui ai suddetti punti, previa verifica di completezza e di conformità, è trasmessa con nota formale a cura della Soprintendenza/Parco Archeologico entro i successivi 30 giorni a questa Direzione Generale, agli indirizzi mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it e p.c. mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it e p.c. mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it .

La documentazione di cui ai punti che seguono **rimane invece depositata presso la** Soprintendenza/Parco Archeologico e non è trasmessa a questa Direzione Generale.

- **G.** schede US, USM, scheda antropologica da campo, redatte sulla base degli *standard* ICCD;
- H. documentazione grafica e fotografica di dettaglio;
- I. diagramma stratigrafico relativo all'anno di riferimento;
- **J.** elenco dettagliato dei materiali rinvenuti e schedatura preliminare dei reperti integri o più rappresentativi in linea con le norme elaborate dall'ICCD (si veda l'**Allegato 2**).

I ritrovamenti archeologici classificabili come "siti" non ancora presenti nel Sistema Informativo Generale del Catalogo (*SIGECweb*) saranno oggetto di catalogazione informatizzata utilizzando la scheda SI per i Siti archeologici definita dall'ICCD (disponibile nel *SIGECweb*), anche ai fini della condivisione dei dati sulla piattaforma *Vincoli in Rete*.

La trasmissione della documentazione a codesti Uffici secondo le modalità sopra descritte è **obbligatoria** e rappresenta altresì **condizione vincolante per il rinnovo** della concessione di scavo.

VII.b. Adempimenti relativi alla consegna della documentazione di fine indagine non invasiva

La consegna della documentazione relativa agli esiti delle indagini non invasive segue, sia per la modalità sia per i termini, il medesimo *iter* di cui al paragrafo **VIIa**, lettera **A** (*abstract*), **B** (relazione scientifica), **C** (fotografie), **D** (posizionamento limiti area d'indagine), **F** (metadati dell'indagine).

Tale documentazione, previa verifica di completezza e di conformità, è trasmessa a cura della Soprintendenza/Parco Archeologico entro i successivi 30 giorni a questa Direzione Generale, agli

indirizzi <u>mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it</u> e p.c. <u>mbac-ic-archeo@mailcert.beniculturali.it</u>

La documentazione di cui ai punti che seguono **rimane invece depositata** presso la Soprintendenza/Parco Archeologico e **non** è trasmessa a questa Direzione Generale.

- **K.** <u>elenco dettagliato dei materiali</u> rinvenuti (<u>in caso di ricognizione di superficie</u>) in formato .xls, da consegnare contestualmente all'immissione in deposito dei materiali stessi, redatto sulla base degli *standard* ICCD, e schedatura preliminare dei reperti integri o più rappresentativi (si veda l'**Allegato 2**);
- L. per le varie tipologie di indagine non invasiva:
- **ricognizione di superficie**: elenco delle UT individuate in formato .xls e loro georeferenziazione in formato vettoriale secondo le specifiche tecniche relative ai *files* topografici di cui all'Allegato 2;
- indagini geofisiche: posizionamento dei limiti delle aree indagate in formato vettoriale delle anomalie individuate, secondo le specifiche tecniche relative ai *files* topografici di cui all'Allegato 2;
- campagna di rilevamento/volo da drone: posizionamento dei limiti delle aree indagate in formato vettoriale secondo le specifiche tecniche relative ai *files* topografici di cui all'Allegato 2, e restituzione fotogrammetrica delle emergenze rilevate;
- **rilievo indiretto di strutture emergenti tramite stazione totale**: posizionamento delle strutture rilevate in formato vettoriale e relativa planimetria di dettaglio secondo le specifiche tecniche relative ai *files* topografici di cui all'Allegato 2;
- **rilievo indiretto tramite** *laser scanner*: posizionamento delle strutture rilevate in formato vettoriale secondo le specifiche tecniche relative ai *files* topografici di cui all'Allegato 2, e *file raw* della nuvola di punti.

La trasmissione della documentazione a codesti Uffici secondo le modalità sopra descritte è **obbligatoria** e rappresenta altresì **condizione vincolante** per eventuali prosecuzioni delle ricerche.

VIII. DIVULGAZIONE DEI DATI DELLA RICERCA

VIII.a. EDIZIONI SCIENTIFICHE DEI DATI DELLA RICERCA

Il direttore di scavo comunica alla Soprintendenza/Parco Archeologico competente la partecipazione a progetti editoriali (articoli in riviste nazionali e internazionali, atti di convegni, edizioni monografiche, pubblicazioni a stampa o *on line* a carattere divulgativo) relativi ai risultati delle indagini, esplicitando che questi sono esito di attività condotte in regime di concessione di scavo da parte di questo Ministero, citando gli estremi del Decreti di concessione e includendo il logo del Ministero appositamente predisposto e scaricabile dal sito dell'ICA al sopracitato indirizzo http://www.ic_archeo.beniculturali.it, compilabile in formato .pdf con possibilità di inserire i riferimenti del decreto di concessione e data del suo rilascio insieme a quelli degli altri previsti come attuatori-promotori-sostenitori della ricerca.

Gli Uffici in indirizzo rilasciano l'autorizzazione all'uso del logo unicamente per le fattispecie previste nella presente Circolare.

Nel caso di approfondimenti, è facoltà del direttore di scavo trasmettere la relazione archeologica, redatta secondo le modalità di cui al punto A, ai fini della pubblicazione su una apposita sezione del *Bollettino di Archeologia on line* (http://bollettinodiarcheologiaonline.beniculturali.it).

VII.b. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE

Affinché sia garantita la tutela dei contesti archeologici nel corso e successivamente alle indagini, previo assenso della Soprintendenza/Parco Archeologico competente ottenuto con congruo anticipo, il direttore di scavo effettua ogni comunicazione dei dati della ricerca in occasione di conferenze e convegni, sui canali di informazione tradizionali e *social networks*, con le seguenti modalità:

- a. conferenze/convegni (anche tenute disgiuntamente da rappresentanti della Soprintendenza/Parco Archeologico di riferimento): il direttore di scavo specifica di avere svolto le ricerche in regime di concessione ministeriale, indicandone i dati nella diapositiva-copertina della presentazione e includendo il logo del Ministero con quelli degli altri soggetti previsti come attuatori-promotori-sostenitori della ricerca;
- b. divulgazione tramite conferenze, interviste e trasmissioni radiotelevisive: il direttore di scavo specifica di avere svolto il lavoro in regime di concessione ministeriale e cita la Soprintendenza/Parco Archeologico competente;
- c. *social media*, *blog* e siti *web*: il direttore di scavo si impegna a rendere noto al pubblico in apposito spazio che la ricerca è svolta in regime di concessione, includendo il logo del Ministero con quelli degli altri soggetti previsti come attuatori-promotori-sostenitori della stessa e <u>vigila sulla pubblicazione di foto/immagini/posizionamenti delle aree di scavo</u>, verificando che non siano pubblicati elementi che determinino il danneggiamento, l'illecita asportazione e lo scavo clandestino delle emergenze. La Soprintendenza/Parco Archeologico competente può richiedere <u>la rimozione delle</u> notifiche ritenute dannose per la conservazione del patrimonio archeologico;
- d. **didattica universitaria**: il direttore di scavo specifica il regime di concessione nell'ambito di lezioni o altre forme di comunicazione.

Si invitano tutti gli Uffici periferici in indirizzo a dare massima pubblicità alla presente Circolare e ai relativi formati di compilazione.

Sul sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia http://www.ic_archeo.beniculturali.it, alla sezione dedicata alle concessioni di scavo, è possibile consultare il calendario delle riunioni tecnico-operative rivolte a Soprintendenze e Parchi Archeologici, che l'Istituto organizza periodicamente al fine di presentare e chiarire tutte le informazioni contenute nella presente Circolare.

A far data dalla pubblicazione della presente Circolare sono abrogate le disposizioni in tema di concessioni di scavi e ricerche di cui alle Circolari nn. 4, 7, 30 del 2019 e 21 del 2020.

Allegati:

Allegato 1: elenco della documentazione necessaria per la presentazione delle istanze di concessione di ricerche e scavi archeologici e istruzioni operative per la presentazione delle istanze di concessione; Allegato 2: specifiche sui formati di consegna della documentazione di cui al paragrafo VII.a.

IL DIRETTORE GENERALE Arch. Federica Galloni

